

**COMUNE DI RIBERA
LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO
REVISORI DEI CONTI**

**Parere sulla Proposta di “Esame del Fondo delle risorse
Decentrate relativo all’anno 2020”**

L’anno 2020, il giorno 13 del mese di luglio, ore 9.00, il Collegio dei Revisori composto dal Dott. Rag. Armando Giovanni Gattuso, Dott. Salvatore Licciardi e dal Rag. Angelo di Bartolo, nominato con delibera del Consiglio Comunale n.78 del 19.12.2018, procede all’esame della seguente richiesta di parere, pervenuta con prot.n. 890 gen. 8589 del 6/05/2020, sulla “Costituzione parte stabile del Fondo Risorse Decentrate Anno 2020” da parte del Dirigente del 3° Settore Dott. Raffele Gallo.


Il Collegio dei Revisori dei Conti

Premesso che

- il D.lgs.165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo risorse decentrate che rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale; le risorse destinate al fondo per le risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economiche finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono regolate dall’art.67, comma 1, del C.C.N.L. vigente sottoscritto in data 21/05/2018, che disciplina, a decorrere dall’anno 2001, le modalità di costituzione del “Fondo Risorse Decentrate Stabili” in un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate nell’art.31, comma 2, del C.C.N.L. del 22/01/2004, relativo all’anno 2017, che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;
- che l’art.7 del predetto C.C.N.L. disciplina i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;
- che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell’Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- che le RGS (circolare 20 del 05/05/2017 capitolo 7 paragrafo 3) e le numerose delibere della Corte dei Conti ritengono indispensabili il parere del Collegio dei Revisori da rilasciarsi in due momenti diversi:
- in sede di “Costituzione del Fondo”,
- in sede di contrattazione.

Preso atto

- della delibera di C.C. n. 79 del 13/12/2019, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziaria 2019/2021 (art.151 D.lgs. n.267/2000 e art. 10 D.lgs. n. 118/2011);
- della delibera G.C. n.403 del 18/12/2019, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;



- preso atto che il D.L. 18/2020 recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale viene stabilito il rinvio per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020, al 31/07/2020 e per il Rendiconto 2019 al 30/06/2020;
- che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 il quale, all'art.67, detta determinate regole per la costituzione del Fondo delle risorse decentrate a decorrere dal 2018;

Visti e richiamati

- il decreto legislativo 150/2009;
- l'art. 40 comma 3 del D.lgs. 165/2001, in virtù del quale gli Enti Locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15”*;
- il disposto dell'art.23, comma 2, del D.lgs. n.75/2017: *“Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.*
- l'art. 67, comma 1, del C.C.N.L. il quale prevede che a decorrere dall'1.01.2018 il "fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, C.C.N.L. del 22.01.2004;
- l'art. 67 medesimo ha definito le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, debbano confluire in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;

Tenuto conto:

- che l'art. 67, comma 2, lettera a) del contratto 21/05/2018 prevede a decorrere dal 31/12/2018, che gli Enti debbano incrementare il fondo delle risorse decentrate di parte stabile di € 83,20 per ogni dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2015, che viene quantificato in € 17.220,40;
- che l'art. 67, comma 2, lettera b) del citato C.C.N.L. del 21/05/2018 prevede il riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella B acclusa al C.C.N.L., quantificato per l'anno 2020 in € 5.284,50;
- che l'incremento di cui art.67, comma 2, lettera c) del C.C.N.L. del 21/05/2018 per l'importo corrispondenti alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, quantificato per l'anno 2020, in € 3.154,83

Verificato e riscontrato:

- che l'unico importo consolidato anno 2016 risulta pari ad € 356.481,68;
 - che pertanto il Fondo risorse decentrate per l'anno 2020 è stato determinato dall'Ente così come evidenziato nell' "Allegato A";
 - che il fondo così costituito rispetta i vincoli ed i limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. n.75/2017;
 - che le risorse del Bilancio destinate al finanziamento del fondo per l'anno 2020 sono quindi pari ad € 378.180,40 come risorse stabili;
-
- **visto** il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 - **visto** il D.lgs. n. 165/2001;
 - **visto** il D.lgs. n. 118/2001;
 - **visto** il vigente statuto comunale;
 - **visto** il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e Servizi;
 - **visto** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
 - **visto** il vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
 - **visto** il l'O.R.EE.LL.;

Tutto ciò premesso e considerato

riscontrata la correttezza degli atti e documenti presentati, il Collegio dei Revisori per quanto di sua competenza:

visto, che ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147/Bis, comma 1, D.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica e contabile è attestata dal parere favorevole reso dal Dirigente del 3° Settore Dott. Raffaele Gallo, con la sottoscrizione del provvedimento in esame

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla Costituzione del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020, così come proposto nella determina del Responsabile del Servizio Economico Finanziario e riportata nell' "Allegato A", la cui copia viene allegata al presente parere e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Palermo, 13/07/2020

Il Collegio dei Revisori

Dott. Rag. Armando Giovanni Gattuso

Dott. Salvatore Licciardi

Rag. Angelo di Bartolo

Allegato "A" alla determinazione n. 94 del 06.05.2020

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE ANNO 2020

RIFERIMENTO CONTRATTUALE	VOCI	IMPORTI
Art. 67, comma 1, CCNL 21.05.2018	Unico importo consolidato anno 2017 (al netto delle PEO con dirigenza)	406.232,29
Art. 67, comma 2, lett. a) CCNL 21.05.2018	€ 83,20 per ciascuna delle unità di personale in servizio al 31.12.2015	17.222,40
Art. 67, comma 2, lett. b) CCNL 21.05.2018	Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (personale in essere al 01.04.2018)	5.284,50
Art. 67, comma 2, lett. c) CCNL 21.05.2018	Recupero R.I.A. ed assegni ad personam personale cessato (l'anno precedente)	3.154,83
Art. 67, comma 2, lett. d) CCNL 21.05.2018	Risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001	=====
Art. 67, comma 2, lett. e) CCNL 21.05.2018	Integrazione parte stabile oneri trattamento economico personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni a fronte di riduzione stabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza	=====
Art. 67, comma 2, lett. g) CCNL 21.05.2018	Risorse corrispondenti a riduzioni stabili del fondo per lavoro straordinario	=====
Art. 67, comma 2, lett. h) CCNL 21.05.2018	Risorse stanziolate dagli Enti per i maggiori trattamenti economici del personale dovuti a incremento stabile delle dotazioni organiche	=====
	TOTALE	431.894,02
A DETRARRE RIDUZIONE FONDO CONSOLIDATO AL 31.12.2017		53.713,62
	TOTALE PARTE STABILE	378.180,40

VERIFICA RISPETTO LIMITE ART. 23, COMMA 2 D.LGS. 75/2017

FONDO RISORSE DECENTRATE 2020	378.180,40
RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE:	
Art. 11 del D.L. 135/2018	
CCNL 21.05.2018 art. 67, comma 2, lett. a): di un importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla dta del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2020.	17.222,40
CCNL 21.05.2018 art. 67, comma 2, lett. b): l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla dta in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.	5.284,50
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL RISPETTO DEL LIMITE 2016 (17.222,40+5.284,50)	22.506,90
IMPORTO FONDO ANNO 2020 RILEVANTE AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE	355.673,50
LIMITE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016	356.481,68
DECURTAZIONE FONDO ANNO 2020 PER RISPETTO LIMITE 2016 (356.481,68-355.673,50)	=====
TOTALE PARTE STABILE ANNO 2020	378.180,40





UTILIZZO CONSOLIDATO PARTE STABILE ANNO 2020

RIFERIMENTO CONTRATTUALE	VOCI UTILIZZO	IMPORTI
Art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018	PEO STORICHE	171.461,03
Art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018	INDENNITA' COMPARTO	66.557,68
Art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018	INDENNITA' ASILO NIDO ART. 37	2.734,34
Art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018	PEO STORICHE (incrementi contrattuali)	5.284,50
Art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018	INDENNITA' ART. 45 COMMA 1 DPR 333/90	3.873,60
	TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI	249.911,15
	TOTALE PARTE STABILE	378.180,40
	TOTALE DISPONIBILE PER UTILIZZO ANNO 2020	128.269,25